

LAVORI DI
RICONDIZIONAMENTO SOVRAPPASSO BUONARROTI
PER IL COMUNE DI RHO.

CIG 8207884027

FAQ AGGIORNATE AL 03.03.2020

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
<p>Si chiede dove sono reperibili i seguenti modelli/allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGUE (all. A) - Modello dichiarazione sostitutiva (All.B) - Patto d'integrità (All. C) - Modello offerta economica (All.D). 	<p>Tutti i modelli sono reperibili nel file “Bando” pubblicato sia nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel sia nella sezione “Bandi e concorsi” del sito internet comunale (www.comune.rho.mi.it).</p>
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
<p>Si chiede se il sopralluogo è da effettuarsi con Vostro tecnico e con conseguente rilascio di attestato o può essere svolto autonomamente dall'Impresa.</p>	<p>Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune di Rho con le modalità previste al paragrafo 9 - pag. 9 del bando di gara a cui si rimanda.</p> <p>A conclusione del sopralluogo, il Comune rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta telematica “documentazione amministrativa” secondo le indicazioni del bando stesso.</p>
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
<p>Con la presente siamo a richiedere quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pag. 7 del bando di gara - ulteriori requisiti - per la categoria OS21 si richiede che: <p><i>i lavori per l'applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio devono essere effettuati da ditta in possesso del relativo certificato di idoneità tecnica rilasciato dal consiglio Superiore dei Lavori</i></p>	<p>Come indicato nel bando di gara e meglio esplicitato al paragrafo 2.17 del documento R36691 rev.04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il DM 1701/2018 art.11, comma 11.1 lettera c) indica che il Certificato di Idoneità Tecnica (rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP.) <u>debba essere posseduto dal “fabbricante”</u>.

Pubblici ai sensi del cap. 11, punto 11.1 lett. c) del DM 1701/2018.

Il DM al cap. 11.1 lett. C) recita così:

materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie a) o b). in tal caso il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA) oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del "Certificato di Valutazione Tecnica".

Dovendo dichiarare quanto segue:

s) Di essere consapevoli che le lavorazioni per l'applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio dovranno essere effettuate da ditta in possesso del relativo certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del Cap.11, punto 11.1 lettera c) del DM 1701/2018

una volta aggiudicati i lavori e nel momento in cui l'affidatario andrà a subappaltare le lavorazioni relative a "l'applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio" sarà l'impresa subappaltatrice che dovrà essere in possesso del Certificato di idoneità Tecnica o è il prodotto per l'uso strutturale che deve essere certificato secondo il DM 1701/2018 cap. 11.1 lett c)?

- l'esecutore delle lavorazioni per l'applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio, anche nel caso di subappalto (per il quale vige la limitazione al solo 30%) dovrà possedere l'attestazione SOA per la categoria OS21 a dimostrazione di provata capacità ed esperienza in tale lavorazione.

Quesito n. 4

Si richiede se, dopo le ultime disposizioni della Regione Lombardia, il sopralluogo è sempre obbligatorio, oppure ci sono delle nuove indicazioni.

Chiarimento n. 4

Il sopralluogo NON subisce modifiche rispetto agli eventi sanitari di questi giorni. Pertanto la mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione.

Quesito n. 5

Si chiede di confermare se un consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione ad un proprio consorziato.

Chiarimento n. 5

La normativa in materia di appalti pubblici prescrive unicamente che i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), siano tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La norma intende assegnare rilievo funzionale al rapporto organico che lega il consorzio

	<p>concorrente alle imprese in esso consorziate e che ne costituiscono una sorta di <i>interna corporis</i>. In tal modo, il consorzio si avvale dell'attività svolta da un suo soggetto imprenditore consorziato da esso direttamente designato, esecutore della prestazione contrattuale.</p> <p>Nel caso specifico il soggetto imprenditore consorziato e designato risulta essere a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b). A quest'ultimo, per analogia al concorrente principale, è riconosciuta la medesima possibilità di avvalersi di un suo consorziato designato.</p> <p>Si ricorda che a tutti i consorziati indicati in sede di gara è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.</p>
<p>Quesito n. 6</p>	<p>Chiarimento n. 6</p>
<p>Con riferimento al punto 6. IMPORTO LAVORI E CATEGORIE del Bando di gara laddove si richiamano gli ulteriori requisiti per la Categoria OS21 e più precisamente :</p> <p><i>“[...] I lavori per la applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio devono essere effettuati da ditta in possesso del relativo certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del Cap.11, punto 11.1 lettera c) del DM 1701/2018.”</i></p> <p>si chiede:</p> <p>se il Certificato di idoneità tecnica all'impiego di Materiali compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti - rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del Cap.11, punto 11.1 lettera c) del DM 1701/2018 esclusivamente al solo Fornitore di tali materiali, debba essere già allegato in sede di gara, e se sì, in quale delle due buste telematiche.</p>	<p>Dato che il Certificato di Idoneità Tecnica deve essere posseduto dal “fabbricante”, come previsto dal DM 1701/2018 art.11, comma 11.1 lettera c), lo stesso dovrà essere messo a disposizione della Direzione Lavori in fase di accettazione dei materiali. Pertanto non necessita la presentazione in fase di gara.</p>